



TRIBUNALE DI TIVOLI

DECRETO N. 58/2025

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 87, comma 6 bis, D. Lgs. n. 150/2022;

Visto il Regolamento adottato con D.M. 29.12.2023 n. 217 in materia di processo penale telematico, in vigore dal 14.01.2024;

Visto il D.M. 27 dicembre 2024 n. 206 recante modifiche al D.M. 217/2023;

Richiamata ogni considerazione di cui al precedente decreto n. 42/2025 con cui è stata autorizzata, fino al 30.9.25, la redazione in modalità analogica e il deposito in modalità non telematica esclusivamente degli atti e dei documenti relativi al giudizio direttissimo;

Considerato che successivamente, con provvedimento del 14.7.25, vista l'attestazione di un massivo malfunzionamento del sistema da parte del Direttore Amministrativo dott.ssa Vincenza Cirafisi, questo Presidente ha autorizzato "per tutta la giornata di oggi 14 luglio 2025 e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informativi, la redazione di atti e documenti in forma di documento analogico, nonché il deposito con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111 ter comma 3".

Letta la nota del Magrif di questo ufficio dell'8.10.2025, in cui si rappresenta che:

"... perdurano alcune criticità nell'uso dell'applicativo; si riportano le principali:

- Impossibilità di eliminazione degli atti depositati per errore;
- Impossibilità di assegnazione del numero ai decreti penali emessi;
- Assenza di modelli per la redazione di alcuni atti (es. proroga delle indagini; fissazione dell'udienza di messa alla prova a seguito di decreto di giudizio immediato), con conseguenziale onere di utilizzare il "modellatore" o la funzione "atto generico" con successiva "riconciliazione" manuale del fascicolo nel sistema SICP;
- Assenza di dialogo tra il sistema APP e SICP in merito all'individuazione della qualificazione giuridica dei reati;
- Assenza delle imputazioni per le singole q.g.f.;
- Errori nel caricamento dei fascicoli di archiviazione con "ignoti seriali";
- Impossibilità di procedere alla firma massiva per gruppi di fascicoli (ad esempio, decreti di archiviazione accorpabili per gruppi omogenei);
- Da ultimo, la sovrapposizione del depositato della cancelleria sugli atti, rispetto alla data di firma e deposito del Giudice.

A ciò deve aggiungersi la nota situazione relativa alle scoperture di organico e alla consistenza dei ruoli dei singoli Giudici in servizio.

Alla luce di quanto detto appare essenziale il mantenimento del regime del doppio binario, sempre

fatta salva la sperimentazione ancora in essere da parte di tutti i Giudici della sezione, che quotidianamente utilizzano l'applicativo per la redazione ed il deposito di numerosi atti. Tanto si segnala al fine di permettere al Presidente del Tribunale di svolgere le valutazioni di sua competenza circa la persistenza di un "malfunzionamento" in concreto dei sistemi informatici nell'ufficio giudiziario, tale da legittimare la protrazione dell'efficacia del provvedimento di proroga ex art. 175 bis co. 4 c.p.p."

Sentiti i magistrati del settore penale che hanno confermato la sussistenza dei malfunzionamenti e delle criticità sopra evidenziate;

Ritenuto che nel concetto di malfunzionamento ai sensi dell'art. 175 *bis* c.p.p. si deve far rientrare ogni disfunzione e/o criticità ostativa al regolare e celere svolgimento dell'attività giurisdizionale, anche in relazione al principio della ragionevole durata del processo;

Ritenuta pertanto la necessità, a seguito delle carenze e dei malfunzionamenti dell'applicativo, di prorogare il regime del c.d. doppio binario per il deposito di atti da parte dei soggetti abilitati interni, al fine di scongiurare il rischio di paralizzare e/o rallentare gravemente lo svolgimento delle attività giurisdizionali e di cancelleria da parte dei soggetti abilitati interni;

Visto l'art. 175-*bis* c.p.p.,

PROROGA

Fino al 31.12.2025 l'autorizzazione di cui al decreto n. 42/2025, per i soggetti abilitati interni a redigere in forma di documento analogico e a depositare con modalità non telematiche gli atti e i documenti interessati dal D.M. 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2024), limitatamente all'attività da compiersi nel corso del giudizio direttissimo. Tali atti e documenti saranno convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'Ufficio che li ha formati e ricevuti, nonché inseriti nel fascicolo informatico ai sensi dell'articolo 111 ter comma 3.

Proroga, altresì, fino al 31.12.2025, l'autorizzazione per i soggetti abilitati interni, già concessa con il provvedimento emesso il 14.7.2025, alla redazione di atti e documenti in forma di documento analogico, nonché al deposito con modalità non telematiche, nell'eventualità di malfunzionamento temporaneo dei sistemi informatici, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111 ter, comma 3.

Dispone che il presente decreto sia comunicato al Procuratore della Repubblica in sede, ai magistrati del settore penale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede, al Dirigente amministrativo.

Tivoli, 9 ottobre 2025.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott.ssa Laura Di Girolamo

